



MEMO

SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: VARATO IL 19° PACCHETTO UE





Introduzione

Il 23 ottobre 2025 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il pacchetto modifica in particolare: (i) il Regolamento (UE) n. 833/2014 tramite il Regolamento (UE) 2025/2033; e (ii) il Regolamento (UE) n. 269/2014 tramite i Regolamenti (UE) 2025/2035 e 2025/2037.

Il Regolamento 2025/2033 aggiorna numerosi allegati del Reg. 833/2014 (VII, VIII, XIV, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, XLV, XLVII, LI) e inserisce i nuovi allegati LII e LIII, sopprimendo l'allegato XXIIID. La base giuridica è coordinata con la Decisione (PESC) 2025/2032 e aggiorna il quadro sanzionatorio del 2014.

Diverse tipologie di sanzioni

Sanzioni nel settore energetico e GNL

È stato introdotto il divieto di acquistare, importare o trasferire gas naturale liquefatto (GNL) russo (codice NC 2711 11 00) a partire dal 25 aprile 2026. Per i contratti di durata superiore a un anno conclusi prima del 17 giugno 2025, il divieto slitta al 1° gennaio 2027, a condizione che non siano stati modificati salvo adeguamenti ammessi. È inoltre vietata la prestazione di servizi connessi al GNL russo.

Sono state designate ulteriori 117 navi legate alla cosiddetta "flotta ombra" (portando il totale a 557 navi vietate dall'accesso ai porti e servizi UE) ed è stato introdotto un divieto esplicito di riassicurazione per queste navi. È stato rafforzato l'articolo 3 vices con il divieto di finanziamenti, assicurazioni, riassicurazioni e intermediazione per navi che trasportano petrolio russo con pratiche irregolari secondo la risoluzione IMO A.1192.

Il divieto di operazioni è stato esteso a nuovi porti e chiuse elencati nell'Allegato XLVII parte A (Russia), mentre è stata introdotta una parte C per paesi terzi, da definirsi.



Sanzioni sulle importazioni delle merci

Il divieto di importazione è stato esteso agli "idrocarburi aciclici". Sono previste deroghe transitorie ("grandfathering") per il codice NC 2901 10 00 fino al 25 gennaio 2026 e una finestra specifica per l'Ungheria dal 26 gennaio al 25 luglio 2026 con uso esclusivamente interno. È stata inoltre prevista una deroga per le lampade UV (NC 8539 49) utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile.

Sanzioni sulle esportazioni delle merci

L'Allegato VII è stato significativamente ampliato con l'aggiunta di: nuovi induttori SMD; equipaggiamento e abbigliamento tattico; precursori chimici per propellenti; molibdeno e sue leghe; ampliamenti su apparecchi ottici e sensori, materiali energetici e precursori, prodotti chimici e metalli (come ossidi di antimonio, tantalio, niobio).

Sono stati creati nuovi elenchi di beni soggetti a regimi transitori contrattuali (Allegato XXIII octies) e sono stati aggiornati gli elenchi esistenti nell'Allegato XXIII. Le deroghe contrattuali sono previste fino al 25 gennaio 2026, con alcuni codici che beneficiano di una proroga fino al 25 aprile 2026.

Sanzioni su servizi e software

L'articolo 5 quindicies è stato esteso con il divieto di prestare servizi legali, contabili, di ingegneria, pubbliche relazioni e consulenza IT; sono stati aggiunti i servizi "spaziali" commerciali (osservazione della Terra, navigazione), servizi di intelligenza artificiale (accesso a modelli e piattaforme), servizi di calcolo ad alte prestazioni (GPU) e calcolo quantistico; è stato introdotto il divieto di fornire software gestionali, PLM, bancari e finanziari (Allegato XXXIX) e divieti ancillari su assistenza, finanziamenti e proprietà intellettuale.



È stato introdotto il divieto di servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia (classi CPC 7471/7472 e collegati), con un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2026.

È stato introdotto un requisito di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi non vietati al governo russo. Sono previste deroghe per motivi di giustizia, emergenze, necessità diplomatiche, energia critica, nucleare civile, software open source e altre ipotesi specifiche, con obblighi di notifica.

Il Consiglio ha inoltre introdotto il divieto di riassicurazioni post-vendita o locazione di navi e aeromobili russi per un periodo di 5 anni.

Sanzioni finanziarie, crypto-attività e sistemi di pagamento russi

È stato introdotto il divieto di collegarsi ai sistemi di messaggistica e pagamento rapidi russi (SPFS, Mir, SBP), esteso dal 25 gennaio 2026; è vietato operare con i soggetti elencati nell'Allegato XLIV (che include nuove banche anche di Bielorussia e Kazakistan) con un periodo transitorio per i contratti esistenti fino al 25 aprile 2026 e possibilità di ricezione pagamenti.

I divieti sono stati estesi a tutti i servizi di crypto-attività, all'emissione di strumenti di pagamento e moneta elettronica verso cittadini russi e persone giuridiche russe. È prevista un'esenzione per le credenziali di accesso a conti UE o di paesi partner e una deroga per l'uso esclusivo di controllate UE. È stato introdotto un nuovo divieto per specifiche crypto-attività elencate nell'Allegato LIII (codice A7A5).

È stato rafforzato l'articolo 5 bis quinquies contro enti finanziari di paesi terzi (banche, prestatori di servizi di pagamento, operatori crypto) che pregiudicano l'efficacia delle sanzioni o sostengono lo sforzo bellico russo; è stata introdotta la nozione di "entità speculare/subentrante", con nuove aggiunte all'Allegato XLV e un periodo transitorio per i contratti esistenti fino al 25 aprile 2026.



Sanzioni sulle zone economiche speciali (SEZ) e zone preferenziali

Il nuovo articolo 5 bis nonies e l'Allegato LII introducono divieti di nuove o ulteriori partecipazioni, joint venture, filiali o uffici, e nuovi contratti relativi alle zone economiche speciali elencate (Alabuga, Technopolis Moscow nella parte A; ulteriori SEZ e zone nella parte B); dal 25 gennaio 2026 è vietato mantenere tali posizioni o rapporti per le zone della parte A; i divieti si estendono alle controllate. Sono previste deroghe per motivi umanitari, energia critica, procedimenti giudiziari, disinvestimenti e telecomunicazioni.

Misure individuali e definizioni operative (Regolamento 269/2014)

Il Regolamento 2025/2035 amplia l'Allegato I del Reg. 269/2014 con l'aggiunta di persone ed entità sanzionate. Sono state aggiunte 22 persone fisiche e 44 entità (tra cui Polyus, Litasco ME, Evraz). Sono state introdotte nel Regolamento 269/2014 definizioni vincolanti di "proprietà" ($\geq 50\%$ dei diritti di proprietà o voti) e "controllo" (basato su criteri multipli), armonizzando la prassi applicativa e riducendo le ambiguità interpretative.

Altre misure anti-elusione

Sono state aggiunte 45 entità all'Allegato IV e alla Decisione PESC per un rafforzato controllo delle esportazioni (anche verso paesi terzi); sono state ampliate le liste di prodotti utilizzati nello sforzo bellico russo. Numerose nuove entità sono state incluse negli allegati del Regolamento 833/2014 (attive in supply chain, logistica, elettronica, macchine CNC), a supporto dell'enforcement delle sanzioni.



Efficacia delle sanzioni

Il divieto sul GNL rafforza la strategia dell'UE volta a ridurre le entrate energetiche russe e si coordina (seppur con tempistiche parzialmente diverse) con la proposta di phase-out del gas russo, segnalando una traiettoria di restringimento più rapida sul gas naturale liquefatto.

Il 19° pacchetto accentua l'attenzione su attori di paesi terzi che alimentano i flussi di ricavi verso la Russia o facilitano l'elusione delle sanzioni, attraverso divieti mirati su prestatori di servizi di pagamento, operatori crypto, banche e l'ampliamento della lista delle navi della "flotta ombra".

La combinazione di divieti settoriali (GNL), misure marittime e assicurative, controlli finanziari stringenti e interdizioni sulle zone economiche speciali mira a chiudere i canali di aggiramento strutturale che hanno limitato l'efficacia dei pacchetti precedenti.

L'introduzione di definizioni legali vincolanti di "proprietà" e "controllo" nel Regolamento 269/2014 dovrebbe migliorare l'uniformità applicativa tra gli Stati membri e rendere più efficace il targeting delle misure restrittive.

Tuttavia, permangono criticità legate ai periodi transitori previsti per alcuni contratti e alla necessità di un enforcement coordinato e rigoroso, specialmente nei confronti di soggetti extra-UE che potrebbero continuare a facilitare l'elusione. L'efficacia complessiva del pacchetto dipenderà dalla capacità dell'UE e dei suoi partner internazionali di implementare uniformemente queste misure e di monitorare costantemente i tentativi di circumvenzione, particolarmente attraverso giurisdizioni terze e nuovi strumenti finanziari digitali.



Because we care

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Clădirea Domus II
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com